



**COMUNE DI LEVICO TERME**

\* \* \* \* \*

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA SCELTA  
DELLE FORME ORGANIZZATIVE DI  
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n. 15 di data 16.04.2003

**Entrato in vigore il 23.05.2003**

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, in conformità all'art. 44, comma 6 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998 n.10 ed al Titolo IV dello Statuto del Comune.

## **Art. 2 Principi**

1. Il Comune assume ed esercita tutti i servizi pubblici che nell'ambito delle funzioni proprie o ad esso trasferite, o delegate, siano ritenuti necessari od opportuni per soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. La forma organizzativa per la gestione del servizio, di cui al successivo art. 4, deve consentire l'applicazione di tariffe in misura tale da perseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione stessa ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

3. A tal fine, e per assicurare un migliore grado di efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi, il Comune può anche attuare le forme collaborative intercomunali di cui agli articoli 39 e seguenti della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

## **Art. 3 Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica e imprenditoriale**

1. La natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica e imprenditoriale è dichiarata nell'atto deliberativo relativo all'assunzione di un nuovo servizio o alla scelta di una forma di gestione diversa da quella in essere, avuto riguardo ad elementi come: la natura del servizio da erogare, gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti riflessi organizzativi, la remuneratività attuale o potenziale del servizio oppure l'opportunità dell'organizzazione in forma imprenditoriale.

2. "A mero titolo esemplificativo sono considerati a rilevanza economica ed imprenditoriale, i servizi pubblici inerenti:

- a) al ciclo integrale delle acque;
- b) alla produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di gas combustibili;
- c) alla produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- d) al ciclo integrale dei rifiuti e dell'igiene urbana."

3. L'assunzione del servizio può riguardare anche singole fasi di produzione e gestione del servizio complessivo, nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge.

#### **Art. 4**

### **Forma di gestione dei servizi**

1. Il Comune nella deliberazione di assunzione del servizio, per ragioni di efficienza e di economicità, decide se provvedere alla gestione mediante l'attivazione di forme collaborative con altri comuni e stabilisce se intende svolgere il servizio in forma diretta ovvero in forma indiretta, avendo riguardo, in relazione alla natura del servizio, di specificare l'opportunità di mantenere o meno i diritti connessi con la proprietà della struttura organizzativa prescelta.

2. Costituisce svolgimento del servizio in forma diretta:

- a) costituzione dell'azienda speciale di cui agli articoli 44, comma 6, lett. a) e 45 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.;
- b) la costituzione o la partecipazione in apposita società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale di cui all'art. 44, comma 6, lett. b), della L.R. 1/93 e ss.mm.;
- c) la costituzione dell'azienda consortile di cui all'art. 41 bis della L.R. 1/93 e ss.mm.;
- d) la gestione in economia secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 44, comma 7, della L.R. 1/93 e ss.mm.;

3. Costituisce svolgimento del servizio in forma indiretta:

- a) l'affidamento a terzi di cui all'art. 44, comma 6, lett. c) della L.R. 1/93 e ss.mm.
- b) l'affidamento in concessione a terzi di cui all'art. 41 della L.R. 1/93 e ss.mm.

#### **Art. 5**

### **Deliberazione di scelta della forma organizzativa di gestione del servizio**

1. La deliberazione inerente la scelta o la modifica delle forme organizzative dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale deve contenere un'adeguata motivazione dalla quale si possa evincere con chiarezza l'iter logico che ha portato all'adozione di una particolare forma gestionale, escludendo le altre ed evidenziando, in particolare, la convenienza della forma prescelta sotto il profilo economico, organizzativo e gestionale.

#### **Art. 6**

### **Procedure concorsuali**

1. La scelta del soggetto gestore dei servizi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente regolamento, è preceduta da apposita procedura concorsuale. La disciplina dell'esperimento concorsuale, salvo i casi in cui sia prevista dalla normativa di settore, potrà essere mutuata dalla disciplina provinciale in vigore in materia di contratti. La procedura così individuata dovrà comunque osservare il canone dell'adeguatezza previsto dalla L.R. 1/1993 e ss.mm..

2. L'esame delle offerte è demandato ad una commissione tecnico-amministrativa composta da esperti nelle materie oggetto del servizio da affidare presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione esperto in materia.

#### **Art. 7**

### **Partecipazione a società ad influenza dominante pubblica locale**

1. La partecipazione a società ad influenza dominante pubblica locale costituite ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. b) della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., è deliberata previo giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sulla capacità tecnica dalla stessa acquisita nello specifico settore considerato.

---

2. Dallo statuto ovvero da altre apposite pattuizioni deve risultare l'impegno della compagine sociale formata dagli Enti Locali al mantenimento della natura di società ad influenza dominante pubblica locale.

3. Nel caso di partecipazione inferiore al 20% il Comune stipula idonei patti di sindacato con altri Comuni al fine di raggiungere insieme detto livello minimo di partecipazione come richiesto dall'art. 44 comma 10 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.

### **Art. 8**

#### **Separazione delle funzioni. Contratto di servizio**

1. Ad esclusione della gestione in economia, nell'organizzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune separa le funzioni amministrative di governo dai compiti di produzione e di gestione.

2. La disciplina relativa al rapporto tra Comune e gestore è racchiusa nel contratto di servizio di cui all'art. 44, comma 9 della L.R. n. 1/1993 e s.m..

3. Nel caso di gestione in economia il Comune approva, contestualmente alla deliberazione di assunzione del servizio, un regolamento di gestione al quale applicare per quanto compatibili le disposizioni esistenti in materia di contratto di servizio e di carta di servizio.

### **Art. 9**

#### **Funzione di vigilanza e di controllo sulla gestione**

1. Il Comune provvede ad individuare con la deliberazione di assunzione del servizio e/o della scelta della forma di gestione, le strutture e le modalità con le quali saranno esercitate le attività di vigilanza e di controllo sul gestore.

2. La vigilanza ed il controllo sono dirette in generale alla tutela dei diritti degli utenti ed in particolare alla corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe ed alla verifica dell'efficacia e del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto e dalla carta di servizio.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini di una corretta quantificazione dei costi dei servizi in relazione alla determinazione delle tariffe, sono esercitate dal Comune mediante strutture proprie ovvero in convenzione con altri enti. A tal fine il Comune con il provvedimento deliberativo di scelta della forma di gestione, deve anche indicare le modalità e responsabili di svolgimento dell'azione di controllo.

\* \* \*